

OGGETTO: **IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**
D.LGS 14/2019

Riferimenti: R.D. 16/3/1942 n. 267
Legge 3/2012
D.Lgs 122/2005
Legge 155/2017

E' giunto a conclusione il percorso di approvazione della riforma del "diritto fallimentare" che troverà applicazione (prevalentemente) tra 18 mesi e andrà a sostituire il Regio Decreto 267 che, pur con numerose modifiche, è in vigore dal 1942 e le norme sul sovraindebitamento. Per la migliore applicazione di questa riforma, sono state apportate modifiche anche al Codice Civile. Con il presente documento si fornirà una panoramica della nuova disciplina.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 del 12/1/2019 con cui è stata approvata la riforma della crisi d'impresa che sostituirà buona parte delle normative attualmente vigenti in materia, tra cui il Regio Decreto 267 del 1942.

L'iter approvativo ha avuto origine nel 2017 con la Legge 155 con cui il Parlamento ha conferito delega al Governo di predisporre la nuova normativa organica in materia di crisi d'impresa.

Al termine di questa procedura, che ha visto impegnati due Governi ed una commissione appositamente incaricata, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti che operano nel settore, è stato definitivamente approvato il Decreto Legislativo 14/2019.

Si tratta di un corposo Testo Unico in materia di **crisi d'impresa e d'insolvenza** composto da **391 articoli**, suddiviso in quattro parti, che, come già indicato, sostituirà le disposizioni contenute nel **R.D. 267/1942** in materia di **fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa** e nella **L. 3/2012** in materia di composizione della **crisi da sovraindebitamento**.

LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO

Per un primo esame delle numerose disposizioni introdotte, si fornisce una sintesi della struttura del provvedimento, che è così suddiviso:

PARTE PRIMA - (articoli da 1 a 374), suddivisa nei seguenti 10 titoli:

Titolo I (articoli da 1 a 11)

Disposizioni generali: Ambito di applicazione e definizioni – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – Economicità della procedura – Principi di carattere processuale – Giurisdizione internazionale.

Titolo II (articoli da 12 a 25)

Procedura di allerta e composizione assistita della crisi: Strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, Obblighi di segnalazione interna ed esterna); Organismo di composizione della crisi (OCRI, Nomina e audizione del debitore), Procedimento di composizione assistita, Misure premiali

Titolo III (articoli da 26 a 55)

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza: Giurisdizione, Competenza per materia e territorio, Cessazione dell'attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione crisi e iniziativa per l'accesso alle procedure, Procedimento unitario, Misure cautelari e protettive.

Titolo IV (articoli da 56 a 120)

Strumenti di regolazione della crisi: Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Ristrutturazione debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, voto, omologazione).

Titolo V (articoli da 121 a 283)

Liquidazione giudiziale: Imprenditori individuali e società, Presupposti della liquidazione e organo preposti; Effetti dell'apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), Custodia e amministrazione dei beni, Accertamento del passivo, Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Cessazione della procedura - concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, Esdebitazione.

Titolo VI (articoli da 284 a 292)

Disposizioni relative ai gruppi di imprese: Concordato, Accordo di ristrutturazione, Piano attestato di gruppo, Procedura unitaria di liquidazione giudiziale, Procedure concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, Norme comuni.

Titolo VII (articoli da 293 a 316)

Liquidazione coatta amministrativa: Procedimento (rapporti tra procedure, Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ed effetti, Organi della procedura e loro poteri, Stato passivo e liquidazione dell'attivo) - Autorità amministrative di vigilanza e loro funzioni.

Titolo VIII (articoli da 317 a 321)

Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali: Principio di prevalenza delle misure cautelari, Sequestro preventivo, Sequestro conservativo, Legittimazione curatore, Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione.

Titolo IX (articoli da 322 a 347)

Disposizioni penali: Reati commessi dall'imprenditore, Da persone diverse dall'imprenditore nella liquidazione giudiziale – Reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

Titolo X (articoli da 348 a 374)

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria: Albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure, Disciplina dei procedimenti, Disposizioni in materia di diritto del lavoro, Disposizioni di Coordinamento.

PARTE SECONDA - (articoli da 375 a 384)

Modifiche al codice civile: Assetti organizzativi dell'impresa e societaria, Responsabilità degli amministratori, Nomina degli organi di controllo, Cause di scioglimento società di capitali, disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, finanziamento soci, abrogazione di disposizioni del codice civile.

PARTE TERZA - (articoli da 385 a 388)

Garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire: Modifica degli **articoli 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 122/2005**

PARTE QUARTA - (articoli da 389 – 391)

Disposizioni finali e transitorie: Entrata in vigore, Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie

PROCEDURA DI ALLERTA

Tra gli **obiettivi** di fondo del nuovo codice c'è quello di far emergere il **prima possibile** la crisi di impresa mediante la previsione di una procedura di **allerta**, favorita dall'introduzione degli **organismi di composizione della crisi di impresa** (OCRI), da istituire presso le Camere di Commercio.

A questo nuovo Organismo gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione) dovranno segnalare le **situazioni di anomalia** che emergono dall'applicazione di determinati **indicatori della crisi**, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Gli **indicatori della crisi** saranno elaborati dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili**, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

L'ENTRATA IN VIGORE

L'**entrata in vigore** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è avverrà in due tempi: una prima (limitata) parte del codice avrà decorrenza **entro una breve scadenza**, mentre le restanti norme del codice entreranno in vigore **con un sensibile differimento**.

Il lungo differimento previsto per l'organica entrata in vigore del codice è stato giustificato, nella relazione illustrativa, come una necessità per consentire ai soggetti destinatari della riforma di adottare le necessarie **misure organizzative**, oltre che un periodo adeguato di **studio del testo** da parte degli addetti ai lavori.

Riepilogando, la decorrenza del provvedimento avverrà:

I

in via **straordinaria** (**articolo 389, comma 2**), **decorsi 30 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il **16/3/2019** per 14 articoli per:

- gli **assetti organizzativi dell'impresa e societari**;
- la **responsabilità degli amministratori**;
- la nomina degli **organi di controllo**;
- l'avvio delle sezioni specializzate per **grandi imprese e gruppi societari**;
- le modifiche all'**amministrazione straordinaria**;
- l'istituzione dell'**albo dei soggetti incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure;
- la **certificazione dei debiti** contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le **garanzie** in favore degli acquirenti di **immobili da costruire**.

II

in via ordinaria (**articolo 389, comma 1**) decorsi **18 mesi** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il **14/8/2020** tutti i restanti articoli.

Articolo 389 (Entrata in vigore)	
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.
	Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.
	Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.
	Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.
	Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.